## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2013 DELLA COMMISSIONE

## del 9 dicembre 2013

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2013 in talune regioni viticole o in una loro parte

**—** 183

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 121, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.
- (2) La Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2013, poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Tale richiesta è stata presentata dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Croazia, dal Lussemburgo, dall'Ungheria, dall'Austria e dalla Slovacchia per tutte le loro regioni viticole e dalla Francia per alcuni comuni del dipartimento della Gironda.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi durante il 2013, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, o per una loro parte, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.
- (4) Considerata la finalità dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero scoraggiare e limitare

l'arricchimento del vino, nonché la natura eccezionale della deroga di cui alla parte A, punto 3, del suddetto allegato, è opportuno concedere le autorizzazioni che permettono di aumentare i limiti di arricchimento unicamente per le regioni viticole o una loro parte interessate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. In Francia l'autorizzazione deve pertanto essere concessa unicamente per un numero limitato di comuni del dipartimento della Gironda interessati da questo tipo di condizioni climatiche.

- (5) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2013 nelle regioni viticole della Repubblica ceca, della Germania, della Francia, della Croazia, del Lussemburgo, dell'Ungheria, dell'Austria e della Slovacchia o in loro parti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga all'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni viticole o in una loro parte, figuranti nell'allegato del presente regolamento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2013, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2013, non può superare i seguenti limiti:

- a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) 2,0 % vol. nelle zone viticole C I e C II di cui all'appendice dell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.